



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Sede Via Roma, 44 - 03030 Castrocielo - telefono 0776 79001 fax 0776 79822 - C.F. 81002090603
sito www.comune.castrocielo.fr.it

Albo n. 1093/2021

Prot. n. 11505 del 11.12.2021

Ordinanza n. 26/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del contagio da COVID-19.

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto durante il periodo natalizio

IL SINDACO

PREMESSO che lo stato di emergenza sul territorio nazionale, è stato prorogato al 31.12.2021 con D.L. n. 105 del 23.07.2021, convertito nella Legge n. 126 del 16/9/2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione di agenti virali, trasmissibili, da Covid-19;

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021 in merito alle misure di contenimento del contagio che si applicano nei territori classificati in "zona bianca";

DATO ATTO che:

- ✓ il Comitato tecnico scientifico nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021, ha raccomandato anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio l'uso di tali dispositivi e ha inoltre raccomandato di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si vengano a creare assembramenti o affollamenti;
- ✓ il Ministero della Salute, il 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19" in "zona bianca" con cui, dal 28 giugno 2021, nelle "zone bianche" non c'è più l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, e che lo stesso Ministero con ordinanza del 28 ottobre 2021 ha reiterato, fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'ordinanza 22 giugno 2021;
- ✓ il Presidente della Regione Lazio con nota del 26.11.2021, ha invitato i Sindaci ed i Prefetti a valutare l'adozione di misure particolari, quali l'obbligo delle mascherine all'aperto, sempre basandosi sull'incidenza del virus nelle varie realtà della territoriali della Regione, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica;

CONSIDERATO che in occasione delle manifestazioni programmate durante le festività natalizie si registrerà, come di consueto, nelle vie, nelle piazze cittadine e nei luoghi pubblici di aggregazione, un intenso afflusso di persone con conseguente difficoltà garantire il distanziamento interpersonale;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTI il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

PRESO ATTO della graduale ascesa dei contagi da COVID-19 anche a livello comunale;

DATO ATTO che la citata legge n. 126/2021, ha esteso fino al 31.12.2021 la possibilità di adottare provvedimenti diretti a contenere l'emergenza sanitaria, nell'ambito della normativa stabilita dal D.L. n. 19/2020, convertito nella L. n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

VALUTATA pertanto la necessità di porre in essere, durante il periodo natalizio e festivo tutte le azioni dirette ad evitare assembramenti o affollamenti ed a contrastare l'evoluzione della pandemia attraverso l'adozione di provvedimenti di natura cautelare e di carattere contingibile e urgente per garantire il distanziamento interpersonale, con riserva di ogni ulteriore valutazione all'evidenza dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica;

RILEVATO che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie aeree (cd. "mascherine") sono misure già indicate dalla norma tra quelle più idonee ad impedire la diffusione del contagio;

RITENUTO, per l'effetto, dover gestire l'attuale fase di infezione da COVID-19 con il giusto equilibrio ed in perfetta sintonia con le disposizioni nazionali e/o regionali;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute



pubblica;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 che statuisce che "..., *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

VISTI:

- ✓ la Legge n. 225 del 04.02.1992;
- ✓ il D.Lgs 267 del 18.08.2000, come successivamente modificato ed integrato;
- ✓ lo Statuto Comunale;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e valutato;

ORDINA

durante tutte le manifestazioni all'aperto programmate nel periodo natalizio, fatta salva ogni altra ulteriore disposizione imposta dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- 1) è fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un'adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento;
- 2) sono esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - ✓ i bambini di età inferiore ai sei anni;
 - ✓ le persone con patologie e/o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni C 280,00), e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale;

DISPONE

che:

- a) la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune;
- b) la stessa sia comunicata:
 - alla Prefettura di Frosinone;
 - alla Stazione Carabinieri di Aquino – Castrocielo;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di emanazione, al TAR o ricorso straordinario entro giorni 120 (centoventi) al Capo dello Stato.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale

Castrocielo, 11.12.2021



IL SINDACO
Giovanni Fantaccione